

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8004 del 2013, proposto da:

Citta di Guidonia Montecelio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Meloni, con domicilio eletto presso Guido Meloni in Roma, via del Viminale n. 43;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Chieppa ed elettivamente domiciliata presso il difensore nella sede dell'Avvocatura dell'Ente, situata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27; Comune Di Tivoli;

nei confronti di

Eco Italia 87 Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Avilio Presutti, con domicilio eletto presso Avilio Presutti in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro n. 10;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione dirigenziale Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio, del 30/05/13 n. A04360 "ECOITALIA 87 S.r.l.- Determinazione n. B0526 del 23 febbraio 2009 e s.m.i. -: approvazione variante non sostanziale"

pubblicata sul Bollettino della Regione Lazio n. 46 del 6.6.2013, nonché di ogni atto comunque presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Eco Italia 87 Srl;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un sommario esame, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, atteso che:

- la controinteressata espressamente dichiara che il provvedimento impugnato ha esaurito i propri effetti, atteso che la quantità di rifiuti autorizzata è già stata integralmente sfruttata nella prima decade del mese di agosto;
- tale circostanza non risulta affatto confutata dalla ricorrente;

Ritenuto che non sussistano le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva;

Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano ragionevoli motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge la su indicata domanda incidentale di sospensione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2013 con l'intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giampiero Lo Presti, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)